



CONDIFESA
REGGIO EMILIA
(D.M. n. 4232 del 3/12/1973)

Tel/fax. 0522/517887
E-mail condifesa.reggioemilia@asnacodi.it
Via F. Gualerzi 36 - 42124 Reggio Emilia

Reggio Emilia, 03 Aprile 2018

A TUTTE LE AGENZIE DI ASSICURAZIONE

Oggetto: Campagna Assicurativa 2018

Facciamo seguito agli accordi raggiunti con la Vostra Direzione per comunicare le principali informazioni relative alla Campagna Assicurativa 2018.

CAMPAGNA ASSICURATIVA 2018

A partire dalla corrente annata la soglia di danno verrà abbassata dal 30% al 20% e la Contribuzione sarà elevata dal 65% al 70%; la combinazione di questi due fattori porta ad aumentare notevolmente l'impatto del contributo comunitario sulla spesa assicurativa. La riduzione della soglia al 20% non riguarda, però, l'uva da vino che per quest'anno avrà soglia 30 sia per i fondi dell'OCM che per i fondi del PSRN, in base all'ultimo Decreto ministeriale di Modifica del PAAN 2018.

Prima di procedere alla messa in copertura dei certificati occorre accettarsi che il Socio sia in possesso del PAI o della MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (MANINT).

IL PAI O LA MANINT (qualora il PAI non sia disponibile) DEVONO AVERE DATA UGUALE O ANTECEDENTE A QUELLA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEI CERTIFICATI, PENA LA PERDITA DEL CONTRIBUTO.

I SOCI CHE RISULTANO MOROSI NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO NON POTRANNO ASSICURARE LE PROPRIE PRODUZIONI FINO A CHE NON AVRANNO REGOLARIZZATO LA PROPRIA POSIZIONE, COME DA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

▪ COPERTURE SULLE RESE

Tutte le polizze ammesse a contributo coprono la mancata resa qualitativa e quantitativa delle produzioni vegetali.

▪ CALCOLO DELLA RESA AMMESSA A CONTRIBUTO - QUANTITATIVI ASSICURABILI

L'azienda deve assicurare la propria resa media degli ultimi tre anni oppure degli ultimi Cinque anni escludendo quello con produzione maggiore e quello con produzione minore. La resa massima sulla quale viene calcolato il contributo è determinata dal PAI. L'eventuale quantitativo assicurato in eccedenza, qualora presente in campo, verrà riconosciuto ai fini della quantificazione del danno ma non riceverà contributo.

Per il prodotto uva da vino vanno rispettati, inoltre, i quantitativi massimi previsti dai disciplinari di produzione della DOC (DOP) o della IGT (IGP) alla quale i vigneti risultano iscritti.

In assenza di PAI la resa massima ammessa a contributo può essere comunque simulata Partendo dal PAI 2017 (l'ultima versione rilasciata dal CAA) che riporta le produzioni dal 2013 Al 2016. Per l'anno 2017 deve essere inserita la resa effettivamente realizzata dall'azienda, attestata con appositi documenti quali bolle, fatture, conferimenti, ecc..

A questo punto si sceglie la migliore resa fra quella calcolata sugli ultimi 3 anni o sugli ultimi 5 escludendo il migliore ed il peggiore.

▪ TERMINI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI CERTIFICATI

Colture permanenti, a ciclo autunno/primaverile e a ciclo primaverile: 31 maggio 2018;

Colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate: 15 luglio 2018.

Colture a ciclo autunno/invernale e vivaistiche: 31 ottobre 2018.

▪ TIPOLOGIE DI POLIZZE AMMESSE AL CONTRIBUTO

Le avversità sono divise in tre categorie:

AVVERSITA' CATASTROFALI: Gelo/Brina, Siccità e Alluvione;

AVVERSITA' DI FREQUENZA: Grandine, Vento Forte, Eccesso di pioggia, Eccesso di Neve.

AVVERSITA' ACCESSORIE: Sbalzo Termico, Colpo di Sole e Vento Caldo

▪ COMBINAZIONI AMMESSE

Tipologia A): Polizze che contengono tutte le avversità catastrofali, di frequenza e accessorie;

Tipologia B): Polizze che contengono le avversità catastrofali e una o più avversità di frequenza;

Tipologia C): Polizze che contengono almeno tre fra avversità di frequenza e/o accessorie;

Tipologia F): Polizze che contengono due avversità di frequenza. Per questa tipologia l'ultimo Decreto di modifica al PAAN ha previsto una contribuzione fino al 65% della spesa ammessa

▪ METODOLOGIA DI CALCOLO DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI

Il parametro è pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione comune/prodotto/tipologia (A,B,C,F) Per non avere differenze sulle tariffe medie abbiamo cercato di ridurre le tipologie di polizza in merito alle combinazioni degli eventi e alle franchigie.

Sono stati comunque stabiliti dal MIPAAF dei parametri massimi di contribuzione:

COMBINAZIONE A) e B) Parametro massimo 25% per tutti i prodotti;

COMBINAZIONE C) Parametro massimo 20% per la frutta, 15% per le orticole e vivai, 8% per i cereali, 10% per gli altri prodotti.

▪ CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Per garantire una adeguata contribuzione nelle varie tipologie di polizza è stata inserita una clausola di salvaguardia nel caso il parametro risultasse molto più basso della tariffa.

Per le combinazioni A e B esiste clausola di salvaguardia al 90%, ovvero il parametro su cui si calcola il contributo non può essere inferiore al 90% della tariffa agevolata.

Per la combinazione C) esiste clausola di salvaguardia al 85%.

Per la combinazione F) esiste clausola di salvaguardia al 75%.

L'ultimo Decreto di modifica al PAAN 2018 ha previsto le seguenti clausole di salvaguardia per l'uva da vino:

- combinazioni A) e B) clausola di salvaguardia al 95%;
- combinazione C) clausola di salvaguardia al 90%;
- combinazione F) clausola di salvaguardia al 85%.

▪ ENTITA' DEL CONTRIBUTO – POLIZZE CON SOGLIA DI DANNO

La percentuale massima di contribuzione sulla spesa assicurativa agevolata, per tutte le combinazioni sopra elencate, è pari al 70% della spesa ammessa a contributo, ad eccezione della combinazione F) con contributo al 65%

L'entità esatta del contributo pubblico si saprà solo in fase di presentazione della domanda di pagamento e sarà condizionata dalla eventuale presenza di Anomalie legale al PAI. Quindi al momento della sottoscrizione non sarà possibile sapere con esattezza quanto il Socio spenderà.

▪ NUOVI ASSICURATI

Al fine di incentivare l'ingresso di nuove aziende nel sistema dell'assicurazione agricola agevolata, il parametro per quelle aziende che non risultano presenti nelle statistiche assicurative degli ultimi 5 anni è pari alla tariffa applicata nel certificato dell'anno in corso; tale agevolazione si estende anche ai due anni successivi a quello di adesione iniziale.

▪ OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Rimane l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale – sia precoce che tardiva – per prodotto e comune. Il Piano Assicurativo prevede che per ogni "tipologia colturale" deve essere stipulato un solo tipo di polizza ovvero un solo certificato. Le colture protette da reti antigrandine sono considerate Prodotto a sé stante nel calcolo della soglia di danno. Esse possono essere comunque assicurate a tariffe scontate. Ai fini del calcolo della soglia di danno il prodotto deve essere tutto assicurato con la medesima Compagnia.

CONSEGNA DEI CERTIFICATI E A500 AL CONSORZIO

Anche quest'anno raccomandiamo la massima puntualità nella consegna dei Certificati al Consorzio. Questo ci permetterà di inserirli e trasmetterli in tempo al SIAN consentendoci, eventualmente, di apportare le dovute modifiche ai certificati che non dovessero risultare in regola.

La raccomandazione vale per tutti i certificati, ma in particolar modo per quelli di uva da vino che seguono un canale di finanziamento separato e vanno inseriti con largo anticipo nel sistema informatico del SIAN.

Ricordiamo che i certificati vanno consegnati al Consorzio entro 10 giorni dalla data di notifica dell'A500

Vi ricordiamo inoltre l'obbligo di notificare giornalmente le assunzioni al Consorzio (invio degli **A500**). Ciò permetterà allo stesso Consorzio di verificare il completo caricamento dei certificati prima dell'invio dei dati al SIAN. Un certificato i cui dati non sono stati trasmessi potrebbe perdere il contributo.

PRINCIPALI CONDIZIONI ASSICURATIVE CAMPAGNA 2018

Abbiamo sopra illustrato le combinazioni di assicurazione possibili.

Per conoscere nel dettaglio le condizioni di assicurazione applicate dalla Compagnia Vi invitiamo a rapportarvi direttamente con la Direzione.

Al Socio che si assicura bisogna fare sottoscrivere un modello – da allegare ai certificati – contenente tutte le dichiarazioni previste dalla normativa. Tale modello è scaricabile dal nostro sito internet nella pagina “Campagna Grandine”.

A tutti i Soci nuovi va fatta sottoscrivere, inoltre, l'apposita modulistica scaricabile dal nostro sito internet alla quale va allegata fotocopia del documento di identità.

La quota associativa, approvata dall'Assemblea, è di Euro 50,00 che verrà richiesta al momento del pagamento della polizza (fine novembre/inizi dicembre)

Le Compagnie applicano condizioni che possono variare anche in maniera significativa da una all'altra soprattutto in riferimento alla decorrenza e cessazione della garanzia, franchigia (sia per singola avversità che in combinazione), limite di risarcimento (sia per singola avversità che in combinazione), copertura integrativa e limitazioni specifiche delle garanzie.

DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA: Attenzione! varizioni rispetto al 2017!

Grandine e vento forte ore 12 del 3° giorno successivo alla notifica; UNIPOLSAI ore 12 del 2° giorno.

Gelo/Brina: ore 12 del 12° giorno; UNIPOLSAI ore 12 del 10° giorno.

Eccesso Pioggia, Eccesso Neve, Alluvione, Sbalzo Termico : ore 12 del 6° giorno.

Eccesso Pioggia, Eccesso Neve, Alluvione, Sbalzo Termico : ore 12 del 12° giorno per le Compagnie: CATTOLICA-FATA e I.T.A.S.

Siccità, Colpo di Sole/Vento Caldo, ore 12 del 30 giorno.

Il termine della garanzia varia, a seconda della Compagnia, dal 10 al 30 novembre. La garanzia normalmente arriva alla maturazione del prodotto; per alcune garanzie e per determinati prodotti la cessazione può essere anticipata rispetto alla raccolta.

COPERTURA INTEGRATIVA:

Tutte le coperture agevolate prevedono soglia di danno del 20% per prodotto /comune, ad eccezione dell'uva da vino che l'ultimo Decreto di modifica al PAAN 2018 ha fissato al 30% sia per l'OCM che per il PSRN.

Per prodotto si intende quanto riportato all'allegato 1 del PAAN; quindi, ad es. nettarine precoci e tardive sono da intendere un unico prodotto. Le produzioni protette da reti antigrandine formano prodotto a sé stante anche nel calcolo della soglia di danno e possono comunque essere assicurate a costi inferiori.

Per poter liquidare i danni sulle partite che superano la franchigia contrattuale ma che non superano la soglia di danno può essere sottoscritto dal Socio un certificato non agevolato integrativo.

La polizza integrativa copre le sole avversità di frequenza; grandine, vento forte ed eccesso di Pioggia. Non tutte le Compagnie concedono l'integrativa anche su Eccesso di Pioggia.

Per le avversità catastrofali nessuna Compagnia concede l'integrativa: la sola compagnia VH, nella Linea Secufarm, concede, per il solo prodotto uva da vino, l'integrativa per la garanzia GeloBrina

FRANCHIGIE MINIME:

Attenzione: le Compagnie possono applicare franchigie differenti sulle diverse garanzie e produzioni. Verificare presso Direzione. In linea generale:

GRANDINE E VENTO FORTE:

- Frutta: 15% - Pomodoro 10% o 15% - Orticole e colture da seme: 15%, 20% o 30% - Vivai: 20% - Seminativi e Uva da Vino 10%

ALTRE AVVERSITA': franchigia 30%.

In molti casi le Compagnie per le colture da seme adottano franchigie superiori (20% o 30%) Anche per le avversità grandine e vento; prestare attenzione alla franchigia applicata dalla Direzione prima di far sottoscrivere il certificato all'assicurato.

APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA

- 10% - se il prodotto è stato colpito dalla grandine e/o vento forte per quei prodotti che hanno franchigia 10% per queste garanzie;
- 15% - se il prodotto è colpito dalla grandine e/o dal vento forte per quei prodotti che hanno franchigia 15% per queste garanzie;
- 30% se il prodotto è colpito solo dalle avversità diverse da grandine e vento forte in forma singola o combinata;
- Danno Combinato: a scalare dal 30% al 20% con riduzione di un punto di franchigia per ogni punto di danno da grandine e/o vento forte in aumento al danno provocato dalle avversità a Franchigia 30% . Alcune Compagnie applicano la scalarità della franchigia solo quando la componente grandine e/o vento forte è superiore a 5 punti (UNIPOL e GRAI), o 10 punti (GENERALI).
La Compagnia Cattolica-Fata in caso di danno combinato applica direttamente franchigia 20% quando grandine e vento sono prevalenti – ovvero maggiori del 50% del danno complessivo; in caso contrario la franchigia applicata è 30%.
Per AXA la franchigia scala da 30% a 20% solo quando grandine e vento sono prevalenti.

Attenzione: In caso di danno combinato fra grandine e/o vento con altre avversità le Direzioni non applicano tutte le stesse condizioni per i diversi pacchetti disponibili.

LIMITE DI INDENNIZZO:

E' la percentuale sulla somma assicurata per singola partita interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.

Attenzione: le Compagnie possono applicare limiti differenti sulle diverse garanzie e produzioni.

I limiti di indennizzo variano da Compagnia a Compagnia. La grandine normalmente non ha limite indennizzo. Esistono specifici limiti del 75% o 80% per determinati prodotti e Compagnie.

Vento forte : il limite, generalmente, varia dal 70% all'80%.

Per le avversità diverse da grandine e vento le Compagnie si comportano in maniera differente (60% o 50% di limite di indennizzo a seconda dell'avversità e della Compagnia).

SCOPERTO:

E' la percentuale del danno liquidabile che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

Gli scoperti sono stati completamente eliminati tranne per:

- Compagnia UNIPOLSAI: uno scoperto del 10% sui danni da eccesso pioggia sulle ciliegie.
- Compagnia GENERALI applica uno scoperto del 20% sui prodotti biologici.

- Compagnia VITTORIA applica uno scoperto del 20% sui danni da gelo/brina per quei certificati che hanno usufruito dello sconto per la difesa attiva contro il gelo in quanto coperti da impianti di irrigazione antibrina o ventole. Per le rimanenti produzioni e Direzioni nessuno scoperto.

GARANZIA ECCESSO PIOGGIA IN FIORITURA PER PRODOTTO FRUTTA:

Anche in questo caso il comportamento delle Compagnie è differente.

Le Compagnie UNIPOL, VITTORIA, Assicurazione Grandine Svizzera e Generali concedono la decorrenza per eccesso pioggia da inizio fioritura per cui riconoscono il danno determinato da minore allegazione per le difficoltà di impollinazione a seguito della concomitanza dell'avversità con la fioritura. Tutte le altre Compagnie fanno decorrere la garanzia eccesso pioggia dall'allegazione per cui l'eventuale danno in fioritura non è riconosciuto.

RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO (minimo 20%)

La possibilità di ridurre i quantitativi assicurati deve essere attuata solo nei casi in cui la produzione ottenibile sia effettivamente inferiore rispetto alla resa assicurata.

Le date delle riduzioni con abbattimento del premio dall'origine sono le seguenti:

- 07 giugno per le albicocche tardive, pesche tardive, nettarine tardive, susine tardive e uva da vino.
- 14 giugno per le pere tardive, mele, actinidia e cachi.

La frutta precoce e quella tardiva (oltre i termini previsti) possono comunque essere ridotti con abbattimento proporzionale del premio fino a 20/30 giorni prima della raccolta (variabile da Direzione a Direzione).

N.B. Le domande di riduzione dall'origine o proporzionali, possono essere presentate anche se il prodotto è stato denunciato purché non sia stata ancora effettuata la perizia.

Questa possibilità viene concessa normalmente solamente per le polizze contenenti le avversità di frequenza (Tipo C). Per le altre tipologie viene concessa solo da alcune Direzioni escludendo dalla riduzione l'avversità gelo/brina.

RIVOLGERSI COMUNQUE ALLA DIREZIONE PER CONOSCERE NEL DETTAGLIO TUTTE LE CONDIZIONI IN QUANTO LE TIPOLOGIE ASSICURATIVE POSSONO ESSERE MOLTO DIFFERENTI UNA DALL'ALTRA.

TARIFFE COMPLESSIVE E PREZZI DI ASSICURAZIONE

Le tariffe complessive, agevolate e non agevolate, per tutte le tipologie di assicurazione, sono disponibili sul nostro sito internet

www.condifesa.re.it

assieme al listino prezzi emanato in base al Decreto Ministeriale.

PREZZI

Per ogni prodotto e varietà sono state determinate tre fasce di prezzo; fascia 1, fascia 2 e massimo ministeriale. Il Socio può così scegliere la fascia di prezzo più adeguata alle proprie esigenze per determinare il valore assicurato e di conseguenza anche il premio. Per le produzioni biologiche (certificate da apposita documentazione) il prezzo può essere aumentato fino al 50%.

PAGAMENTO DEL PREMIO

Non sarà possibile conoscere al momento della stipula dei contratti la spesa reale che il Socio andrà ad affrontare in quanto i parametri ministeriali saranno noti solo al termine della Campagna.

Il Condifesa pagherà il premio per intero alle Compagnie ed andrà ad incassarlo dai propri Associati probabilmente in due rate; la prima nel periodo fine novembre; il saldo dopo l'erogazione del contributo comunitario.

In caso di mancato pagamento da parte dell'Assicurato il Consorzio segnalerà allo ente pagatore lo stato di morosità con conseguente sospensione dell'aiuto o la restituzione del contributo indebitamente incassato maggiorato degli oneri di legge. Nonché l'attivazione delle procedure di recupero delle quote da parte del Condifesa.

PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento all'assicurato di eventuali danni causati da avversità atmosferiche avverrà a partire dal 13 dicembre.

COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI

AL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA LA MANINT E/O, SE DISPONIBILE, IL P.A.I. (PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE) CHE RIPORTA TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SCELTE ASSICURATIVE DEL SOCIO.

Per le polizze con soglia di danno che prevedono anche la copertura non agevolata devono essere compilati due certificati: uno agevolato con la relativa tariffa agevolata con soglia di danno ed uno non agevolato con la relativa tariffa non agevolata. Dovranno, inoltre, essere indicate le franchigie ed i premi divisi per avversità.

Oltre a queste informazioni da riportare sul certificato, al Socio che si assicura, bisogna fare sottoscrivere la dichiarazione, che deve sottoscrivere anche l'Agente.

Vi ricordiamo, infine, di porre la massima attenzione alle superfici e ai riferimenti catastali (Comune, fogli e particelle) che devono corrispondere a quanto indicato dal piano colturale del fascicolo aziendale.

La firma dell'Agente o di persona delegata deve essere convalidata con specifico timbro.

DANNI ANTERISCHIO

Nel caso in cui le produzioni siano state colpite da uno o più eventi atmosferici posti in copertura antecedenti la sottoscrizione del certificato è necessario riportare la seguente dicitura: "L'Assicurato dichiara che le partite n. .. sono state colpite da anterischio del e che ha provocato danni lievi. L'Assicurato e la Società concordano che tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verifichino eventi atmosferici successivi alla decorrenza della garanzia.

Prende altresì atto che la Società si riserva, entro 10 giorni dalla data di Sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall'origine il certificato stesso. Nelle more il contratto è comunque operante".

La mancata dichiarazione dell'anterischio può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

OBBLIGO DI INFORMATIVA DEI PRODOTTI ASSICURATIVI

In base al Reg. IVASS che disciplina gli obblighi di informazione dei prodotti assicurativi, al Socio che si appresta a sottoscrivere un certificato deve essere consegnato, prima della sottoscrizione dello stesso, il fascicolo informativo contenente anche tutte le condizioni di assicurazione. Tale informativa, qualora non venga consegnata dall'Agente, può essere richiesta dall'Assicurato anche al Consorzio di Difesa.

Vi consigliamo di coordinarvi al meglio con la vostra Direzione in quanto potrebbero adottare condizioni leggermente diverse da quelle indicate in questa circolare che, per motivi di spazio, non può entrare nel dettaglio di tutte le condizioni concordate con le diverse Compagnie.

I prezzi, le tariffe, tutta la modulistica e altre utili informazioni sono disponibili sul sito:

www.condifesa.re.it

A disposizione per eventuali chiarimenti,
Cordiali saluti.

Gli uffici del
Condifesa Reggio Emilia